



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 56 DEL 18/05/2020

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO PER CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE DI LADISPOLI – PROROGA ORDINANZA SINDACALE N.50 DEL 01/05/2020

Sindaco

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti il Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1, 10, 26 aprile 2020, con i quali sono state introdotte misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Visto il Decreto legge 16 maggio 2020 n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”

Vista l'ordinanza sindacale n.50 del 01/05/2020 “Misure di contenimento per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale di Ladispoli. revoca ordinanze sindacali n.37/2020 e n.39/2020”;



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

Vista l'ordinanza sindacale n.51 del 01/05/2020 “Rettifica ordinanza sindacale n.50 del 01/05/2020”;

Richiamato il comma 9 dell'art. 1 del Decreto legge 16 maggio 2020 n.33: Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che

-la stagione balneare non ha ancora avuto inizio;

- la Regione Lazio ha assegnato dei fondi riservati ai Comuni del litorale al fine di consentire a questi ultimi di programmare un sistema di vigilanza degli arenili liberi, per assicurare il distanziamento sociale ed evitare possibili assembramenti;

Ritenuto pertanto di dover emanare un apposito provvedimento ai sensi del comma 9 dell'art. 1 del Decreto legge 16 maggio 2020 n.33 e pertanto di prorogare la validità dell'ordinanza sindacale n.50 del 01/05/2020, così come rettificata con l'ordinanza n.51 della stessa data;

Ravvisati i presupposti di necessità ed urgenza, legittimanti il ricorso allo strumento dell'ordinanza sindacale;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati :

1) La proroga dell'ordinanza sindacale n.50 del 01/05/2020, così come rettificata con l'ordinanza n.51 in pari data, “Misure di contenimento per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale di Ladispoli”, relativa alla chiusura dei parchi e dei giardini pubblici o ad uso pubblico recintati, dei campi sportivi all'aperto su tutto il territorio comunale, esclusi il parco pubblico del Bosco di Palo e l'adiacente prato con accesso da via Corrado Melone e via dei Delfini; al divieto di utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bambini presenti nei parchi e nei giardini pubblici o ad uso pubblico non recintati; alla disciplina delle azioni consentite sull'arenile pubblico e nello specchio acqueo antistante; alle operazioni di pulizia e gli interventi di manutenzione sulle strutture balneari.

Tale proroga avrà validità fino al giorno 25/05/2020.

2) La riapertura del Parco “Sandro De Simoni” sito in viale Europa, con divieto di utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bambini ivi presenti.



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

PRECISA

Che all'interno del perimetro del mercato che si svolge il martedì e la domenica in Piazzale Onofri e nelle vie limitrofe è obbligatorio indossare protezioni delle vie respiratorie.

AVVERTE

Che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00".

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e l'affissione presso gli esercizi commerciali;
- trasmessa:
 - al Commissariato P.S. di Civitavecchia;
 - alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;
 - al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato;
 - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;
 - alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;
 - alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
 - all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli;
 - al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;
 - alla ASL RM4;
 - a tutte le Posizioni Organizzative del Comune di Ladispoli per i provvedimenti di rispettiva competenza;

I N F O R M A

che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Ladispoli 18 maggio 2020

Sindaco
GRANDO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale